REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER L'INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato

TRA

ai fi	Legione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ni del presente atto dal Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, nato a Macerata il 25 settembre 1974, C.F. CQRFNC74P25E783B domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n.			
	${f E}$			
Il do	ott nato a il e residente a, Via, C.F di seguito per brevità denominato Segretario Generale.			
	PREMESSO CHE			
	egge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, detta norme in materia di organizzazione e di personale della regione; icolo 27, in particolare, prevede: al comma 1 che "l'incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto			
•	di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni"; al comma 2 che "l'incarico è conferito a dirigenti regionali o a dirigenti delle pubbliche amministrazioni indicate al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001; può essere, altresì, conferito a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali";			
•	al comma 5 che "gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale prima del conferimento dell'incarico. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico".			
•	La Giunta regionale con deliberazione n del ha individuato il Dott quale soggetto idoneo, in ragione della competenza e dell'esperienza professionale acquisite e desumibili dal curriculum vitae, a ricoprire l'incarico di Segretario Generale, e con la medesima deliberazione ha conferito il predetto incarico.			
	PRESO ATTO			
	• delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in			

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo

• della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla

• della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando

come sopra individuate e costituite

rapporto di lavoro;

decreto legislativo n. 39/2013;

deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 Oggetto del contratto

	66
1.	La Regione Marche conferisce al dott, che accetta, l'incarico di Segretario Generale con sede di lavoro nella sede legale della Regione Marche – via Gentile da Fabriano, n. 9.
2.	Per effetto di quanto previsto al comma 1, lo stesso assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti all'incarico di Segretario Generale e precisamente di quelle derivanti dall'art. 5 della legge regionale n. 20/2001, di quelle specifiche contenute nella DGR n del, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dalla Regione Marche
3.	Il Segretario Generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde personalmente del raggiungimento degli obiettivi e direttive definiti annualmente dal Presidente e dalla Giunta regionale, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4.	Il dott, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto al segreto sulle attività del servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Marche ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5.	Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, quale emergente dall'ordinamento della dirigenza pubblica di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e, quanto alla Regione Marche, dalla legge regionale n. 20/2001.
	ART. 2
	Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata
	L'incarico decorre dal e ha durata sino alla nomina del nuovo Segretario Generale che dovrà avvenire entro 120 giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
	Alla scadenza indicata al comma 1, l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso. Alla scadenza l'incarico è comunque rinnovabile.
	Per la durata dell'incarico dovrà assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro in funzione esclusiva degli obiettivi e dei programmi da realizzare, potrà pertanto essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa anche nei giorni feriali non lavorativi e nei giorni festivi, senza diritto al riconoscimento di alcun compenso ulteriore rispetto a quello convenuto all'art. 3.
	ART. 3
	Trattamento economico
1	

- 1. Al Segretario Generale spetta, per lo svolgimento delle funzioni, il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di €. ______, da corrispondere in dodici mensilità posticipate.

 2. Lo stesso è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza
- o di dimora alla sede di servizio.
- 3. L'importo di cui al comma 1 può essere ridefinito dalle parti al variare dell'oggetto della prestazione lavorativa che ne ha determinato la quantificazione, previa sottoscrizione di patto aggiuntivo al presente contratto di lavoro.
- 4. Al Segretario Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento di attività inerenti le funzioni fuori sede, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Spetta altresì, per l'espletamento della propria attività presso le sedi della Regione Marche, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.
- 5. Per le contribuzioni previdenziali obbligatorie le parti convengono di attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

6. Il trattamento economico di cui al comma 1 è integrato di una quota sino al 20% dello stesso, che viene corrisposta in un'unica soluzione sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal suo Presidente, valutati secondo il sistema adottato dall'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ed alla legge regionale n. 22/2010.

ART. 4 Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

- 1. Il Segretario Generale si impegna a svolgere l'incarico di cui all'art. 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Marche.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Segretario generale dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e si impegna a non incorrervi per tutta la durata del contratto.
- 3. Il Segretario Generale si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

ART. 5 Recesso unilaterale

- 1. Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine per il venir meno del rapporto fiduciario che ne costituisce presupposto.
- 2. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 20/2001, la regione può recedere dal presente contratto nel caso di cessazione anticipata dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico; in tal senso l'incarico si protrae sino alla nomina del nuovo Segretario Generale che dovrà avvenire entro 120 giorni dall'insediamento della nuova giunta regionale.
- 3. Nelle ipotesi che precedono nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 6 Risoluzione anticipata

- 1. Il Segretario Generale può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni trenta, nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, con lettera raccomandata. E' facoltà della Regione Marche di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso, e previo consenso del Segretario Generale. In tal caso nulla è dovuto a titolo di mancato preavviso.
- 2. Nei casi in cui la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il Comitato di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 20/2001, che svolge anche le funzioni di Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, previa diffida, può risolvere anticipatamente il contratto, provvedendo contestualmente alla sostituzione del Segretario Generale. In quest'ultimo caso al Segretario generale uscente deve essere garantito un preavviso di 30 giorni.
- 3. In caso di inosservanza dei termini di preavviso previsti dai commi 1 e 2, il Segretario Generale o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto od in parte.
- 4. Il presente contratto si intende comunque risolto di diritto in caso di modifica legislativa che comporti la soppressione o modificazione sostanziale del ruolo del Segretario Generale. La risoluzione ha effetto dal momento di ricezione della relativa comunicazione scritta.

ART. 7 Norme finali

1.	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, del D. Lgs. n. 165/2001, quelle dettate dal codice civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle contenute nei contratti collettivi nazionali – area dirigenza II (Regioni ed Autonomie Locali) – vigenti, in particolare per quanto riguarda ferie e festività, assenze a vario titolo, retribuite e non, patrocinio legale.
	ART. 8 Tutela dei dati personali
1.	La Regione garantisce al dott, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.
	ART. 9 Foro competente
C	ompetente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.
	ART. 10 Bollo e registrazione
	presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da gistrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
L	etto, approvato e sottoscritto in modalità digitale in data
Il	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Dott. Francesco Acquaroli L SEGRETARIO GENERALE Dott
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 6.
Il	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Dott. Francesco Acquaroli IL SEGRETARIO GENERALE Dott